



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

VISTO il decreto direttoriale del 26 giugno 2023, n. 32 con il quale si è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 746 CdN, l'equiparazione ad aeromobile di Stato di un velivolo a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) in dotazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito “ARPAV”) che è regolarmente registrata sul portale D-FLIGHT come operatore con il codice ENAC n. “ITE4KJZcUk” e codice EASA n. “ITAudvusvyxe6qso” e che svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo;

CONSIDERATO che l'ARPAV ha in dotazione anche i seguenti UAS:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Matrice 350 RTK	ITA-9301991	1581F6GKB237700400CG
DJI	Mavic 3T	ITA-9152489	1581F5FJD23C200DYDVR
DJI	Mini 3 Pro	ITA-6009105	1581F6L5C229H007L2SJ

VISTA la nota prot. n. 18854 del 28 febbraio 2024, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 1325 in pari data, con la quale l'ARPAV ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato degli ulteriori UAS in uso di cui alla suindicata tabella, impiegati nelle proprie operazioni a carattere istituzionale ed in particolare, nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica, per lo svolgimento delle seguenti funzioni già evidenziate con il citato DD n. 32/2023:

- attività di controllo sulle fonti di pressione delle matrici ambientali e di vigilanza ambientale;
- attività di emergenza di carattere ambientale;
- attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, del consumo di suolo e degli aspetti legati alla biodiversità;
- rilievi di dissesti franosi e di stabilità dei versanti;
- rilievi idromorfologici dei corsi d'acqua al fine di stabilire un indice di qualità;
- attività di monitoraggio di eventi valanghivi e di stabilità del manto nevoso in ambiente montano;
- attività di controllo dell'inquinamento luminoso;
- attività integrate con la Protezione Civile e la Regione Veneto in materia di rischio idrogeologico ed idraulico e di emergenza per le calamità naturali;

ATTESO che l'ARPAV nell'istanza evidenzia:

- che il personale dell'Agenzia addestrato al volo degli UAS è in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale e che, in un'ottica di continuo perfezionamento, è costantemente aggiornato e specialmente formato;
- che detto personale ha comunque sviluppato un'esperienza operativa adeguata al corretto e sicuro impiego degli UAS di proprietà di ARPAV;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 28 febbraio 2024, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione degli aeromobili di cui alla seguente tabella:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Matrice 350 RTK	ITA-9301991	1581F6GKB237700400CG
DJI	Mavic 3T	ITA-9152489	1581F5FJD23C200DYDVR
DJI	Mini 3 Pro	ITA-6009105	1581F6L5C229H007L2SJ

2.L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo degli aeromobili di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche dell'ARPAV evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO